

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

AREA LEGALE E GENERALE - *Servizio Affari generali*

Publicato nell'albo informatico il 29.6.2016

Decreto n. 2205

IL RETTORE

- Vista la L. 9.5.1989, n. 168 e s.m.i.;
- Vista la L. 30.12.2010, n. 240 e s.m.i.;
- Visto lo Statuto di Ateneo e s.m.i.;
- Visto il Regolamento generale di Ateneo;
- Visto il D.R. n. 530 del 17.7.2013, inerente alla riconfigurazione giuridica, a decorrere dalla stessa data, dell'Università della terza età - Uni.T.E. alla luce del vigente ordinamento statutario;
- Visto il D.R. n. 885 del 24.10.2013, inerente all'adeguamento delle norme di funzionamento organizzativo di Uni.T.E.;
- Visto il D.R. n. 372 del 26.3.2014, inerente alla nomina dei componenti ed alla costituzione del comitato didattico di Uni.T.E. per un triennio;
- Visto il D.R. n. 853 dell'11.7.2014, inerente alla nomina del prof. Francesco SURDICH a coordinatore di Uni.T.E. per un triennio;
- Visto il contratto individuale n. 66832 dell'1.11.2015, stipulato dall'Ateneo con il prof. Francesco SURDICH, con scadenza in data 31.10.2016;
- Visti il parere favorevole del senato accademico in data 21.6.2016 in merito alla modifica delle norme di funzionamento organizzativo di Uni.T.E. e la delibera favorevole del consiglio di amministrazione in data 22.6.2016;

D E C R E T A:

Art. 1 A decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento le norme di funzionamento organizzativo dell'Università della terza età - Uni.T.E., emanate con D.R. n. 885 del 24.10.2013, sono modificate secondo quanto riportato nella colonna di destra dell'**Allegato 1**.

Art. 2 A seguito di quanto disposto all'Art. 1, dalla stessa data, le norme di funzionamento organizzativo di Uni.T.E. emanate con D.R. n. 885 del 24.10.2013 sono integralmente sostituite con quelle riportate in **Allegato 2**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 3 A seguito di quanto disposto agli artt. 1 e 2, il termine del mandato dei componenti del comitato didattico e del coordinatore di Uni.T.E. in carica alla data di pubblicazione del presente decreto è anticipato al 31.10.2016, per consentire l'insediamento, dall'anno accademico 2016/2017, del comitato

didattico e del relativo presidente, secondo le previsioni delle nuove norme di funzionamento organizzativo, e, comunque, si protrae fino all'entrata in carica dei suddetti nuovi organismi.

Art. 4 - Il presente decreto è pubblicato nell'albo informatico dell'Ateneo, sul relativo sito internet, nella sezione "Amministrazione trasparente" - sottosezione "Altri contenuti" e nella pagina dedicata ad Uni.T.E. sotto "Altre attività"; l'originale è conservato presso l'area legale e generale, servizio affari generali.

Genova, 29.6.2016

IL RETTORE
Firmato Prof. Paolo COMANDUCCI

NORME DI FUNZIONAMENTO EMANATE CON D.R. N. 885 DEL 24.10.2013	MODIFICHE DELIBERATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 22/06/2016
Art. 1. - RICONFIGURAZIONE GIURIDICA DI UNI.TE	Art. 1. - RICONFIGURAZIONE GIURIDICA DI UNI.TE
1. Con il presente provvedimento è disposta la conservazione, nell'ambito del vigente ordinamento statutario, dei corsi di cultura per la terza età, di seguito denominati "Università della terza età - UniTE.", il cui funzionamento organizzativo è disciplinato dai seguenti articoli.	1. Con il presente provvedimento è disposta la conservazione, nell'ambito del vigente ordinamento statutario, dei corsi di cultura per la terza età, di seguito denominati "Università della terza età - UniTE.", il cui funzionamento organizzativo è disciplinato dai seguenti articoli.
Art. 2 - FINALITÀ	Art. 2 - FINALITÀ
1. E' finalità preminente di UniTE. offrire un approccio culturale di alto livello nell'ambito di percorsi di apprendimento permanente (lifelong learning - LLL) e favorire nel contempo la socializzazione, senza alcuno scopo di lucro sogettivo , ai soggetti che frequenteranno i corsi di cultura per la terza età.	1. E' finalità preminente di UniTE. offrire un approccio culturale di alto livello nell'ambito di percorsi di apprendimento permanente (lifelong learning - LLL) e favorire nel contempo la socializzazione, senza alcuno scopo di lucro, ai soggetti che frequenteranno i corsi di cultura per la terza età. 2. Le attività di UniTE sono rivolte, previa iscrizione, a tutti i cittadini che abbiano compiuto il 45mo anno di età.
2. I corsi di cultura per la terza età si suddividono, in base agli specifici ambiti tematici, in aree umanistiche e scientifiche.	CANCELLATO, RIPORTATO ALL'ART. 4
Art. 3 - COLLABORAZIONI	Art. 3 - COLLABORAZIONI
1. UniTE. realizza le proprie finalità anche in collaborazione con le strutture fondamentali universitarie e con enti pubblici e privati operanti nel relativo ambito di attività, sia a livello nazionale sia internazionale	1. UniTE. realizza le proprie finalità anche in collaborazione con le strutture fondamentali universitarie e con enti pubblici e privati operanti nel relativo ambito di attività, sia a livello nazionale sia internazionale
Art.4 - ATTIVITÀ	Art. 4 - ATTIVITÀ
1. L'attività di UniTE. è esplicitata in un piano di attività sottoposto annualmente all'approvazione degli organi di governo prima dell'inizio dei corsi. Ogni corso è attivato sulla base di un piano economico e finanziario che attesti il pareggio tra costi e proventi, ivi incluso il trattamento economico dei docenti esterni.	1. L'attività di UniTE. è esplicitata in un piano di attività sottoposto annualmente all'approvazione degli organi di governo prima dell'inizio dei corsi. Al piano di attività è allegato il relativo piano economico e finanziario che attesti il pareggio tra costi e proventi, ivi incluso l'eventuale trattamento economico dei docenti esterni; 2. Le attività di UNITE si articolano in corsi di area tematica e in corsi integrativi facoltativi; 3. I corsi di area tematica si suddividono in: a) Corso di Area "SMFN" afferente alla

	<p>Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali;</p> <p>b) Corso di Area “Medicina e Farmacia” afferente alla Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche;</p> <p>c) Corso di Area “Sociale” afferente alla Scuola di Scienze Sociali;</p> <p>d) Corso di Area “Umanistica” afferente alla Scuola di Scienze Umanistiche;</p> <p>e) Corso di Area “Lingue straniere” afferente alla Scuola di Scienze Umanistiche;</p> <p>f) Corso di Area “Architettura” afferente alla Scuola Politecnica;</p> <p>g) Corso di Area “Ingegneria” afferente alla Scuola Politecnica.</p> <p>4. I corsi di Area hanno una durata media di 100 ore annue, con esclusione dei corsi di Area “Lingue straniere” i quali hanno una durata media di 40 ore ciascuno;</p> <p>5. I corsi integrativi facoltativi, della durata massima di 40 ore ciascuno, sono attivati annualmente in ambiti di particolare interesse degli allievi e su decisione del Comitato Didattico.</p>
<p>2. L'attività di Un'ITE. si svolge per il tramite dell'area dirigenziale formazione permanente e post lauream.</p>	<p>ELIMINATO, RIPRESO ALL'ART. 7</p>
<p>Art. ==</p>	<p>Art. 5 - DOCENTI</p>
	<p>1. Lo svolgimento delle attività didattiche è affidato ad un corpo docente scelto dal Comitato Didattico sia tra i docenti dell'Ateneo sia tra professionisti esterni o altri soggetti ritenuti idonei per la loro competenza e professionalità.</p> <p>2. I corsi di Area “Lingue Straniere” potranno essere tenuti da studenti del Dipartimento di Lingue e Culture moderne, selezionati dal rappresentante di Area, e potranno costituire CFU ai fini del conseguimento del titolo di studio, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Corso di Studi.</p> <p>3. Le attività didattiche integrative potranno essere affidate a giovani laureati, dottori o assegnisti di ricerca selezionati da apposita commissione presieduta dal membro del Comitato Didattico referente dell'Area interessata.</p>

Art. 5 - IL COMITATO DIDATTICO	Art. 6 - IL COMITATO DIDATTICO
<p>1. Il comitato didattico si compone di un rappresentante per ciascuna scuola interessata, designato dal relativo consiglio, scelto, preferibilmente, tra i docenti di ruolo e in regime di impegno a tempo pieno; può essere designato un docente che, pur avendo concluso il proprio rapporto di lavoro con l'Ateneo, intrattenga con lo stesso un rapporto di servizio in quanto titolare di un contratto di insegnamento ai sensi della vigente normativa. La perdita dello <i>status</i> di "docente", come definito dall'art. 4 dello Statuto, o di "docente a contratto" comporta la decadenza dal ruolo di componente del comitato didattico.</p>	<p>1. Il Comitato Didattico si compone del presidente, ove scelto al suo esterno, e di un coordinatore per ciascun corso di Area, nominato con decreto rettorale su indicazione del Preside di ciascuna Scuola e scelto, preferibilmente, tra i docenti di ruolo e in regime di impegno a tempo pieno; può essere designato un docente che, pur avendo concluso il proprio rapporto di lavoro con l'Ateneo, intrattenga con lo stesso un rapporto di servizio in quanto titolare di un contratto di insegnamento ai sensi della vigente normativa. La perdita dello <i>status</i> di "docente", come definito dallo Statuto, o di "docente a contratto" comporta la decadenza dal ruolo di componente del Comitato Didattico.</p> <p>2. Ciascun anno, sulla base del piano di attività, il coordinatore di Area può richiedere l'inserimento nel Comitato Didattico di referenti dei Dipartimenti, al fine di sviluppare specifiche sezioni didattiche.</p>
<p>2. Alle riunioni presenzia il dirigente dell'area formazione permanente e <i>posi lauream</i>, con funzioni consultive per gli aspetti gestionali.</p>	<p>3. Alle riunioni presenzia il dirigente dell'area competente in materia di apprendimento permanente, con funzioni consultive per gli aspetti gestionali.</p>
<p>3. I componenti del comitato didattico durano in carica un triennio rinnovabile</p>	<p>4. I componenti del Comitato Didattico durano in carica un triennio accademico; tale carica è rinnovabile.</p>
<p>4. Il comitato didattico è organismo collegiale con compiti di indirizzo, di programmazione e di controllo delle attività di UniTE. Esso formula proposte e pareri inerenti ai corsi di cultura per la terza età e, in particolare:</p> <p>a) elabora e approva la proposta agli organi di governo di piano annuale delle attività, inerente all'istituzione, all'attivazione e alla soppressione di corsi di cultura per la terza età;</p> <p>b) approva i singoli progetti formativi e, in particolare:</p> <p>— analizza il profilo dei progetti, definendo il corpo docente per le attività didattiche previste, scelto sia tra i docenti dell'Ateneo sia tra esterni all'Ateneo e/o professionisti o altri soggetti ritenuti idonei per la loro competenza e professionalità;</p> <p>— elabora, con il supporto del dirigente</p>	<p>5. Il Comitato Didattico è organismo collegiale con compiti di indirizzo, di programmazione e di controllo delle attività di UniTE. Esso in particolare:</p> <p>a) elabora ed approva la proposta agli organi di governo del piano annuale delle attività, inerente all'istituzione, attivazione ed eventuale soppressione di corsi;</p> <p>b) approva i singoli progetti formativi con particolare riferimento al profilo dei docenti e ai contenuti di ciascun corso, individuando laddove possibile uno o più temi di approfondimento monografico;</p> <p>c) elabora, con il supporto del dirigente dell'area competente in materia di</p>

<p>dell'area formazione permanente e post lauream, il correlato piano economico-finanziario, anche con riferimento agli eventuali corrispettivi economici delle lezioni che, per i docenti universitari, sono da ritenersi aggiuntive rispetto al monte ore previsto dalla normativa vigente per lo svolgimento di attività didattica e di servizio agli studenti;</p> <p>- vigila sulla qualità scientifico culturale dei corsi di cultura per la terza età;</p> <p>c) valuta annualmente il raggiungimento degli obiettivi;</p> <p>d) approva una relazione consuntiva annuale sull'attività svolta.</p>	<p>apprendimento permanente, il piano economico-finanziario annuale riferito al piano delle attività, anche con riferimento agli eventuali corrispettivi economici delle lezioni che, per i docenti universitari, sono a titolo gratuito e da ritenersi aggiuntive rispetto al monte ore previsto dalla normativa vigente per lo svolgimento di attività didattica e di servizio agli studenti;</p> <p>d) vigila sulla qualità scientifico-culturale dei corsi di cultura per la terza età;</p> <p>e) valuta annualmente il raggiungimento degli obiettivi;</p> <p>f) approva una relazione consuntiva annuale sull'attività svolta.</p>
<p>5. Le decisioni del comitato didattico sono assunte tramite delibere collegiali. Le adunanze del comitato didattico sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti, detratti gli assenti giustificati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in videoconferenza e comunque attraverso modalità che consentano l'identificazione certa dei partecipanti ed un'effettiva interazione tra i componenti del comitato didattico.</p>	<p>6. Le decisioni del Comitato Didattico sono assunte tramite delibere collegiali. Le adunanze del Comitato Didattico sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti, detratti gli assenti giustificati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in videoconferenza e comunque attraverso modalità che consentano l'identificazione certa dei partecipanti ed un'effettiva interazione tra i componenti del Comitato Didattico.</p>
<p>6. Il comitato didattico è presieduto da un coordinatore eletto al proprio interno dal comitato medesimo, preferibilmente fra i docenti in regime di impegno a tempo pieno. La votazione è valida se vi ha preso parte la maggioranza assoluta dei componenti del comitato didattico; è eletto colui che riporta il maggior numero di voti.</p>	<p>7. Il Comitato Didattico è presieduto da un Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, scelto tra soggetti forniti di comprovata esperienza di gestione e insegnamento, che si siano contraddistinti per attenzione culturale ed impegno nelle attività di Terza Missione dell'Ateneo.</p>
<p>7. Il coordinatore didattico è nominato con decreto rettorale per un triennio rinnovabile.</p>	<p>8. L'incarico di Presidente è a titolo gratuito, ha la durata di un triennio accademico ed è rinnovabile.</p>
<p>8. Il coordinatore non ha poteri di rappresentanza esterna e svolge, per gli aspetti didattici correlati alle attività di UniTE., funzioni di iniziativa, di coordinamento, di sovrintendenza e di vigilanza; egli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - convoca e presiede il comitato didattico, ne predispone l'ordine del giorno e dà esecuzione alle relative deliberazioni; - adotta, in caso di comprovata urgenza, 	<p>9. Il Presidente non ha poteri di rappresentanza esterna e svolge, per gli aspetti didattici correlati alle attività di UniTE., funzioni di iniziativa, di coordinamento, di sovrintendenza e di vigilanza. Egli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - convoca e presiede il Comitato Didattico, ne predispone l'ordine del giorno e dà esecuzione alle relative deliberazioni; - adotta, in caso di comprovata urgenza,

<p>provvedimenti di competenza del comitato didattico, da sottoporre a successiva ratifica del comitato didattico nella prima adunanza successiva; in assenza di ratifica da parte del comitato didattico il provvedimento del coordinatore perde efficacia fin dall'inizio;</p> <p>- vigila sull'osservanza delle norme vigenti.</p>	<p>provvedimenti di competenza del Comitato Didattico, da sottoporre a successiva ratifica del Comitato Didattico nella prima adunanza successiva; in assenza di ratifica da parte del Comitato Didattico il provvedimento del Presidente perde efficacia fin dall'inizio;</p> <p>- vigila sull'osservanza delle norme vigenti.</p>
<p>9. Il coordinatore designa un vice coordinatore nell'ambito dei componenti del comitato didattico che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il vice coordinatore resta in carica per la durata del mandato del coordinatore, fatta salva la facoltà del coordinatore stesso di sostituirlo in qualsiasi momento.</p>	<p>ELIMINATO</p>
<p>Art. 6 - RISORSE</p>	<p>Art. 7 - RISORSE</p>
<p>1 UniTE. non è centro autonomo di gestione, non ha autonomia amministrativa e gestionale, non dispone di un proprio budget economico e degli investimenti e non ha autonomia patrimoniale né negoziale.</p>	<p>1 UniTE. non è centro autonomo di gestione, non ha autonomia amministrativa e gestionale, non dispone di un proprio budget economico e degli investimenti e non ha autonomia patrimoniale né negoziale.</p>
<p>2 Per il raggiungimento delle proprie finalità UniTE. si avvale dell'area formazione permanente e post-lauream, del relativo budget economico e degli investimenti e delle relative risorse umane e strumentali.</p>	<p>2 Per il raggiungimento delle proprie finalità UniTE. si avvale dell'area competente in materia di apprendimento permanente, del relativo budget economico e degli investimenti e delle relative risorse umane e strumentali; in particolare al Servizio Apprendimento Permanente è affidata la gestione delle attività formative e del relativo budget economico-finanziario.</p>
<p>Art. 7 - SCIoglimento</p>	<p>Art. 8 - SCIoglimento</p>
<p>1 UniTE. può essere sciolto con decreto rettorale, su delibera del consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, sentito il comitato didattico di UniTE., fatto salvo il caso di motivata impossibilità di riunirlo o di motivata urgenza.</p>	<p>1 UniTE. può essere sciolto con decreto rettorale, su delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, sentito il Comitato Didattico di UniTE., fatto salvo il caso di motivata impossibilità di riunirlo o di motivata urgenza.</p>
<p>ART. 8 - NORME TRANSITORIE E FINALI</p>	<p>ART. 9 - NORME TRANSITORIE E FINALI</p>
<p>1. Per tutto quanto non contemplato dal presente provvedimento si fa rinvio allo Statuto e ai regolamenti dell'Ateneo.</p>	<p>1. Per tutto quanto non contemplato dal presente provvedimento si fa rinvio allo Statuto e ai regolamenti dell'Ateneo.</p>
<p>2. Il presente decreto è pubblicato nell'albo informatico dell'Ateneo, sul relativo sito internet, nella sezione "Amministrazione trasparente" e l'originale è conservato presso l'area legale e generale, servizio affari generali.</p>	<p>2. Il presente decreto è pubblicato nell'albo informatico dell'Ateneo, sul relativo sito internet, nella sezione "Amministrazione trasparente" e l'originale è conservato presso l'area legale e generale, servizio affari generali.</p>

NORME DI FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO DELL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' (Uni.T.E.)

Art. 1 - RICONFIGURAZIONE GIURIDICA DI Uni.T.E.

1. Con il presente provvedimento è disposta la conservazione, nell'ambito del vigente ordinamento statutario, dei corsi di cultura per la terza età, di seguito denominati "Università della terza età - Uni.T.E.", il cui funzionamento organizzativo è disciplinato dai seguenti articoli.

Art. 2 - FINALITÀ

1. E' finalità preminente di Uni.T.E. offrire un approccio culturale di alto livello nell'ambito di percorsi di apprendimento permanente (*lifelong learning* - LLL) e favorire nel contempo la socializzazione, senza alcuno scopo di lucro, ai soggetti che frequenteranno i corsi di cultura per la terza età.
2. Le attività di UniTE sono rivolte, previa iscrizione, a tutti i cittadini che abbiano compiuto il 45mo anno di età.

Art. 3 - COLLABORAZIONI

1. Uni.T.E. realizza le proprie finalità anche in collaborazione con le strutture fondamentali universitarie e con enti pubblici e privati operanti nel relativo ambito di attività, sia a livello nazionale sia internazionale.

Art. 4 - ATTIVITÀ

1. L'attività di Uni.T.E. è esplicitata in un piano di attività sottoposto annualmente all'approvazione degli organi di governo prima dell'inizio dei corsi. Al piano di attività è allegato il relativo piano economico e finanziario che attesti il pareggio tra costi e proventi, ivi incluso l'eventuale trattamento economico dei docenti esterni.
2. Le attività di UNITE si articolano in corsi di area tematica e in corsi integrativi facoltativi.
3. I corsi di area tematica si suddividono in:
 - a) Corso di Area "SMFN" afferente alla Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali;
 - b) Corso di Area "Medicina e Farmacia" afferente alla Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche;
 - c) Corso di Area "Sociale" afferente alla Scuola di Scienze Sociali;
 - d) Corso di Area "Umanistica" afferente alla Scuola di Scienze Umanistiche;
 - e) Corso di Area "Lingue straniere" afferente alla Scuola di Scienze Umanistiche;
 - f) Corso di Area "Architettura" afferente alla Scuola Politecnica;
 - g) Corso di Area "Ingegneria" afferente alla Scuola Politecnica.
4. I corsi di Area hanno una durata media di 100 ore annue, con esclusione dei corsi di Area "Lingue straniere" i quali hanno una durata media di 40 ore ciascuno.
5. I corsi integrativi facoltativi, della durata massima di 40 ore ciascuno, sono attivati annualmente in ambiti di particolare interesse degli allievi e su decisione del Comitato Didattico.

Art. 5 - DOCENTI

1. Lo svolgimento delle attività didattiche è affidato ad un corpo docente scelto dal Comitato Didattico sia tra i docenti dell'Ateneo sia tra professionisti esterni o altri soggetti ritenuti idonei per la loro competenza e professionalità.
2. I corsi di Area “Lingue Straniere” potranno essere tenuti da studenti del Dipartimento di Lingue e Culture moderne, selezionati dal rappresentante di Area, e potranno costituire CFU ai fini del conseguimento del titolo di studio, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Corso di Studi.
3. Le attività didattiche integrative potranno essere affidate a giovani laureati, dottori o assegnisti di ricerca selezionati da apposita commissione presieduta dal membro del Comitato Didattico referente dell'Area interessata.

Art. 6 - IL COMITATO DIDATTICO

1. Il Comitato Didattico si compone del presidente, ove scelto al suo esterno, e di un coordinatore per ciascun corso di Area, nominato con decreto rettorale su indicazione del Preside di ciascuna Scuola e scelto, preferibilmente, tra i docenti di ruolo e in regime di impegno a tempo pieno; può essere designato un docente che, pur avendo concluso il proprio rapporto di lavoro con l'Ateneo, intrattenga con lo stesso un rapporto di servizio in quanto titolare di un contratto di insegnamento ai sensi della vigente normativa. La perdita dello *status* di “docente”, come definito dallo Statuto, o di “docente a contratto” comporta la decadenza dal ruolo di componente del Comitato Didattico.
2. Ciascun anno, sulla base del piano di attività, il coordinatore di Area può richiedere l'inserimento nel Comitato Didattico di referenti dei Dipartimenti, al fine di sviluppare specifiche sezioni didattiche.
3. Alle riunioni presenza il dirigente dell'area competente in materia di apprendimento permanente, con funzioni consultive per gli aspetti gestionali.
4. I componenti del Comitato Didattico durano in carica un triennio accademico; tale carica è rinnovabile.
5. Il Comitato Didattico è organismo collegiale con compiti di indirizzo, di programmazione e di controllo delle attività di Uni.T.E.. Esso in particolare:
 - a) elabora ed approva la proposta agli organi di governo del piano annuale delle attività, inerente all'istituzione, all'attivazione ed eventuale soppressione di corsi;
 - b) approva i singoli progetti formativi con particolare riferimento al profilo dei docenti e ai contenuti di ciascun corso, individuando laddove possibile uno o più temi di approfondimento monografico;
 - c) elabora, con il supporto del dirigente dell'area competente in materia di apprendimento permanente, il piano economico-finanziario annuale riferito al piano delle attività, anche con riferimento agli eventuali corrispettivi economici delle lezioni che, per i docenti universitari, sono a titolo gratuito e da ritenersi aggiuntive rispetto al monte ore previsto dalla normativa vigente per lo svolgimento di attività didattica e di servizio agli studenti;
 - d) vigila sulla qualità scientifico culturale dei corsi di cultura per la terza età;
 - e) valuta annualmente il raggiungimento degli obiettivi;
 - f) approva una relazione consuntiva annuale sull'attività svolta.
6. Le decisioni del Comitato Didattico sono assunte tramite delibere collegiali. Le adunanze del Comitato Didattico sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti, detratti gli

assenti giustificati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in videoconferenza e comunque attraverso modalità che consentano l'identificazione certa dei partecipanti ed un'effettiva interazione tra i componenti del Comitato Didattico.

7. Il Comitato Didattico è presieduto da un Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, scelto tra soggetti forniti di comprovata esperienza di gestione e insegnamento, che si siano contraddistinti per attenzione culturale ed impegno nelle attività di Terza Missione dell'Ateneo.
8. L'incarico di Presidente è a titolo gratuito, ha la durata di un triennio accademico ed è rinnovabile.
9. Il Presidente non ha poteri di rappresentanza esterna e svolge, per gli aspetti didattici correlati alle attività di Uni.T.E., funzioni di iniziativa, di coordinamento, di sovrintendenza e di vigilanza. Egli:
 - convoca e presiede il Comitato Didattico, ne predispone l'ordine del giorno e dà esecuzione alle relative deliberazioni;
 - adotta, in caso di comprovata urgenza, provvedimenti di competenza del Comitato Didattico, da sottoporre a successiva ratifica del Comitato Didattico nella prima adunanza successiva; in assenza di ratifica da parte del Comitato Didattico il provvedimento del Presidente perde efficacia fin dall'inizio;
 - vigila sull'osservanza delle norme vigenti.

Art. 7 - RISORSE

1. Uni.T.E. non è centro autonomo di gestione, non ha autonomia amministrativa e gestionale, non dispone di un proprio budget economico e degli investimenti e non ha autonomia patrimoniale né negoziale.
2. Per il raggiungimento delle proprie finalità Uni.T.E. si avvale dell'area competente in materia di apprendimento permanente, del relativo budget economico e degli investimenti e delle relative risorse umane e strumentali; in particolare al Servizio Apprendimento Permanente è affidata la gestione delle attività formative e del relativo budget economico-finanziario.

Art. 8 - SCIOGLIMENTO

1. Uni.T.E. può essere sciolto con decreto rettorale, su delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, sentito il Comitato Didattico di Uni.T.E., fatto salvo il caso di motivata impossibilità di riunirlo o di motivata urgenza.

ART. 9 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per tutto quanto non contemplato dal presente provvedimento si fa rinvio allo Statuto e ai regolamenti dell'Ateneo.
2. Il presente decreto è pubblicato nell'albo informatico dell'Ateneo, sul relativo sito internet, nella sezione "Amministrazione trasparente" e l'originale è conservato presso l'area legale e generale, servizio affari generali.